



## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

09 MAGGIO 2006

### **Attuazione direttive Allergeni**

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 69 del 23 marzo 2006 il decreto legislativo n. 114 dell'8 febbraio 2006 intitolato: Attuazione della direttiva 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

Come si evince dal titolo, con il nuovo decreto viene data attuazione:

- alla direttiva 2003/89/CE che modifica, per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, la precedente direttiva 2000/13/CE attuata in Italia col decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, che ha integrato le disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992;

- alla direttiva 2004/77/CE della Commissione, trattandosi di un completamento delle indicazioni di cui alla sezione seconda dell'allegato II del decreto legislativo n. 109/1992.

- alla direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le tre direttive rivestono una particolare importanza in quanto finalizzate alla informazione dei soggetti che soffrono di allergie od intolleranze e di ipertensione.

Pur non intervenendo in materia di protezione della salute, le direttive prescrivono specifici adempimenti a carico degli operatori affinché i prodotti alimentari (che non rientrano nel campo di applicazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e che contengono ingredienti allergenici od intolleranti nonché l'acido glicirrizico) riportino sempre la relativa specifica informazione ai consumatori.

Il provvedimento in esame, attuando le tre direttive attraverso alcune integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 109/1992, fa riferimento, per la parte sanzionatoria, all'art. 18 dello stesso decreto, che copre con particolare rigore le eventuali infrazioni.

Prima di entrare nel merito, si ricorda che l'attuazione della direttiva 2003/89/CE doveva avvenire entro il 25 novembre 2004 per consentire agli operatori alimentari l'adeguamento delle etichette in quanto, in ogni caso, la direttiva dispone che, a partire dal 25 novembre 2005, sarebbe stata vietata la commercializzazione di prodotti con etichette non conformi alle nuove disposizioni comunitarie (fatti salvi i prodotti etichettati anteriormente a quest'ultima data).



Il Governo italiano, con l'art. 10 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004" pubblicata nel supplemento ordinario n. 76 alla G.U. n. 96 del 24 aprile 2005, ha provveduto ad emanare le disposizioni per attuare la direttiva in esame.

La Comunitaria 2004, entrata in vigore il 12 maggio, prevedeva che la direttiva 2003/89/CE "ALLERGENI" dovesse essere recepita con urgenza nell'ordinamento nazionale entro sei mesi e cioè entro il 12 novembre 2005.

Evidenziato quindi il grave ritardo con il quale la direttiva ALLERGENI è stata attuata e considerato che la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome non ha espresso il previsto parere nei termini consentiti, si esaminano, di seguito, le disposizioni contenute negli articoli del nuovo provvedimento.

L'art. 1 modifica l'art. 5 del decreto legislativo n. 109/1992 ed enuncia le modalità di indicazione degli allergeni, con particolare riferimento alle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento ed ai casi in cui l'allergene non figura nell'elenco degli ingredienti o nella denominazione di vendita.

L'art. 2 sostituisce il comma 8 dell'art. 5 allo scopo di meglio precisare le modalità di indicazione in etichetta di frutta, ortaggi e funghi.

Con l'art. 3 sono aggiunti due nuovi commi all'art. 5 del decreto 109/1992:  
- con il comma 10 bis viene prevista la possibilità di elencare alla rinfusa gli ingredienti presenti in quantità inferiore al 2 per cento del prodotto finito;  
- con il comma 10 ter vengono previste le modalità di indicazione di ingredienti sostituibili tra loro, quando costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito.

L'art. 4 sostituisce il comma 12 dell'art. 5 del decreto 109/1992 con un testo che meglio risponde alle disposizioni della direttiva comunitaria.

L'art. 5 completa la lista delle sostanze che non sono considerate ingredienti (ingredienti che, pur non essendo additivi, vengono utilizzati come questi ultimi).

Con l'art. 6 viene meglio precisata l'applicazione dei casi di esenzione.

Con l'art. 7 vengono cancellate dall'allegato 1 al decreto 109 le denominazioni "frutta candita" e "ortaggi", in quanto generalmente contengono allergeni.

Con l'art. 8 vengono aggiunti due nuovi allegati: il primo con la lista degli allergeni; il secondo con le relative esenzioni valide fino al 25 novembre 2007.

Con l'art. 9 viene data attuazione anche alla direttiva 2004/77/CE.

Con l'art. 10 si dà esecuzione ai criteri di delega di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 18 aprile 2005 n. 62 (Comunitaria 2004) e cioè "stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti".

L'art. 11 stabilisce i termini di utilizzazione delle etichette non conformi al nuovo provvedimento: non possono essere usate oltre la data del 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all'allegato II, e oltre la data di entrata in vigore del decreto (7 aprile 2006), negli altri casi. L'articolo dispone che, entro tali date, i prodotti etichettati in

modo non conforme alle nuove disposizioni possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.

L'articolo 12 fa riferimento alla ormai consueta clausola di cedevolezza relativa alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome.

In sintesi, il nuovo decreto abroga la precedente disposizione comunitaria che consentiva di non elencare i singoli ingredienti di un ingrediente composto se quest'ultimo non superava il 25 per cento del prodotto finito. Si tratta di una regola introdotta oltre 20 anni fa per evitare l'eccessiva lunghezza dell'elenco degli ingredienti. Si ricorda che per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza con cui il prodotto è preparato, compresi gli additivi.

Vengono inoltre previste particolari modalità di indicazione di ingredienti sostituibili tra loro, quando costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito.

Il secondo elemento da evidenziare è che gli ingredienti (non composti) fino ad oggi indicati con il solo nome della categoria dovranno essere indicati con il nome specifico della materia prima, quando la stessa rientra nella lista delle sostanze potenzialmente allergeniche. In tal senso, il decreto, così come la direttiva comunitaria, esclude esplicitamente gli ortaggi e la frutta candita dalle categorie di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico.

Il decreto in questione riporta in allegato sia l'elenco degli ingredienti dichiarati come allergeni alimentari (Allegato 1 - sezione 3) che l'elenco degli ingredienti che sono, almeno temporaneamente, esclusi dall'elenco precedente (Allegato 1 - sezione 4).

Con riferimento ai primi, si evidenzia che gli ingredienti di seguito elencati o derivati da un ingrediente di seguito indicato, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere obbligatoriamente indicati nell'elenco degli ingredienti, a meno che non figurino bene evidenziati nella denominazione di vendita del prodotto finito. Le sostanze derivate dagli ingredienti di seguito elencati devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano. Gli ingredienti di seguito elencati devono figurare anche nell'etichettatura delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume.

Elenco ingredienti dichiarati allergeni alimentari:  
(Allegato 1 - sezione 3)

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati. Soia e prodotti derivati.

Pesce e prodotti derivati. Crostacei e prodotti derivati.

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio).

Uova e prodotti derivati.

Arachidi e prodotti derivati.

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland, e prodotti derivati.

Sedano e prodotti derivati.

Senape e prodotti derivati.

Semi di sesamo e prodotti derivati.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10/mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO<sub>2</sub>.

Elenco ingredienti temporaneamente esclusi dall'elenco precedente:



(Allegato 1 – sezione 4)

Cereali contenenti glutine: sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio; maltodestrine a base di frumento; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la distillazione di alcool.

Uova: lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo del vino; albumina (prodotta da uovo) utilizzata come chiarificante del vino e del sidro.

Pesce: gelatina di pesce utilizzata come eccipiente per vitamine ed aromi; gelatina di pesce utilizzata come chiarificante nella birra, nel sidro e nel vino.

Soia: Olio e grasso di soia raffinato e prodotti simili; tocoferoli misti naturali (E306); tocoferolo D-alfa naturale; tocoferolo acetato D-alfa naturale; tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; oli vegetali e derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

Latte: siero di latte utilizzato per la distillazione per alcool; lactitolo; prodotti a base di latte (caseine) utilizzati come chiarificanti nel vino e nel sidro.

Noci e mandorle: noci utilizzate nei distillati di alcool; noci e mandorle utilizzate come aromi in alcool.

Sedano: foglie ed olio di sedano; oleoresina di sedano.

Senape: olio di senape; olio di semi di senape; oleoresina di semi ai senape.

Le nuove disposizioni saranno operative dalla data di entrata in vigore del decreto e dovranno essere applicate sia ai prodotti alimentari preconfezionati (indicazioni degli ingredienti allergeni sulle etichette), sia ai prodotti sfusi venduti ai consumatori finali (indicazioni sul cartello unico o su apposito registro da tenersi bene in vista in prossimità dei banchi) che, infine, ai prodotti destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività (indicazioni sui documenti commerciali).

Il che significa che, a partire dal 7 aprile 2006, data di entrata in vigore del provvedimento, i prodotti devono essere etichettati conformemente alle nuove disposizioni.

Fanno eccezione a questa regola, e possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006, le etichette non conformi alle nuove disposizioni che riguardano invece i seguenti prodotti (vedi allegato 2):

- dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l – La dicitura "contiene liquirizia" va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine "liquirizia" figurì già nell'elenco degli ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco degli ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto;
- dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg. – All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: "contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione". In assenza dell'elenco degli ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto;
- bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2% per volume di alcol (1). – All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: "contiene liquirizia – evitare il consumo

eccessivo in caso di ipertensione". In assenza dell'elenco degli ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

- (1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.

Per maggiore chiarezza si informa che, in linea generale, i seguenti allergeni sono generalmente presenti nei seguenti prodotti:

Anidride solforosa: vini bianchi e rossi.

Arachidi: alimenti fritti, grassi vegetali, olio di semi.

Cereali con glutine: besciamella, birra, cibi impanati, torte, whisky.

Crostacei: ripieni a base di pesce, surimi.

Frutta con guscio: crema di gianduia, dolci ripieni, olio vegetale.

Latte e lattosio: salumi, wurstel.

Pesci: gelatine di pesce, surimi.

Sedano: passati di verdure, preparati per minestrone.

Semi di sesamo: alimenti fritti, olio di semi.

Senape: olio di semi.

Soia: gelati, grassi vegetali, olio di semi, ripieni,

Uova: budini, cialde, cibi impanati, meringhe, ripieni.